



COMUNE DI CARBONIA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta Lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero di Carbonia - annualità 2016 – CUP G87H16000120004. CIG 6662892869

Coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura aperta dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Carbonia, entro le ore **12** del **24/05/2016** **pena l'esclusione dalla gara**, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ovvero in autoprestazione ai sensi del D. Lgs. 261/99, o a mano, un unico plico, sul quale dovrà indicarsi la denominazione e l'esatto indirizzo dell'impresa/e concorrente/i e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: "COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO APPALTI PIAZZA ROMA, 1 – 09013 CARBONIA. **Offerta per la gara del giorno 25/05/2016 relativa all'appalto per l'affidamento dei Lavori di _____ (ripetere l'oggetto dei lavori) – importo a base d'asta € _____ (ripetere l'importo)**", controfirmato ed appositamente chiuso sui lembi di chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, ed in modo che ne sia garantita la non manomissibilità.

Oltre il suddetto termine di scadenza non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita la presentazione di altra offerta.

Il plico dovrà contenere al suo interno – **a pena di esclusione dalla gara – due buste** chiuse, sigillate e controfirmate o siglate (con le medesime modalità previste per il plico) recanti la ragione sociale dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente, "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE**", "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**".

Le predette due buste devono essere distinte e non inserite una dentro l'altra; devono essere controfirmate ed appositamente chiuse sui lembi di chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad

assicurarne la segretezza, ed in modo che ne sia garantita la non manomissibilità.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni **comporterà l'esclusione dalla gara** ove sia tale da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

Nella "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. GARANZIA PROVVISORIA di Euro 1.618,31 (o pari ad Euro 809,15 nell'ipotesi in cui venga presentata una garanzia ridotta ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006) sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163 del 2006. La garanzia se rilasciata mediante polizza fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12/03/04 n. 123.

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell'art.75, può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.

In caso di garanzia mediante fideiussione, la stessa può essere a scelta del concorrente bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell'art.75, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, prevedendo la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estenderne la durata per almeno **ulteriori 120 giorni** nell'ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora stato stipulato il contratto d'appalto.

La cauzione provvisoria deve espressamente garantire il pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006.

L'escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione obbliga il concorrente alla integrazione della cauzione provvisoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.), la polizza dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le Imprese che intendono associarsi, con indicazione precisa che si tratta di R.T.I.. Le imprese costituite in R.T.I per avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria, prevista dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006, devono possedere tutte la certificazione di qualità.

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l'offerta deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si precisa che la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto prescritto dal medesimo art.113.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, che può essere redatta utilizzando l'allegato modello di dichiarazione unica, con allegata fotocopia del documento d'identità o firma autenticata del titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente

l'oggetto e l'importo dei lavori da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, **dichiara:**

A) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, in particolare: **a)** che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 – bis del Regio Decreto n. 267/1942 e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; **b)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società). **(N.B.: Si precisa che, in caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da entrambi. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa anche dai Procuratori);** **c)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (N.B.: Si precisa che, in caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da entrambi. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa anche dai Procuratori). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata **completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); **d)** che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); **e)** che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; **f)** che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; **g)** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; **h)** che, nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; **i)** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; **l)** che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; **m)** che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008; **m-bis**) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.lgs. 163/2006 non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006 per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; **m-ter**) **che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati** previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **non ha omissa la denuncia** dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (il divieto opera se il fatto riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società). **(N.B.: Si precisa che, in caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da entrambi. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa anche dai Procuratori).** **m-quater**) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; **a tal fine, il concorrente allega, alternativamente:** **a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui**

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica).

Ai sensi del c. 1-bis dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste dal medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

- B) Dichiara la propria iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività d'impresa;
- C) Indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, soci unici, soci di maggioranza di società con meno di quattro soci, procuratori;
- D) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati grafici di progetto;
- E) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D.Lgs n. 163 del 2006;

- F) Dichiaro di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compresa la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs n.163 del 2006;
- G) Attesto di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- H) Dichiaro di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- I) Attesto di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- J) Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81 del 2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Si precisa che l'utilizzo del modulo-istanza dichiarazione unica predisposto dalla stazione appaltante e allegato al Bando non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che vengano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo stesso.

3. DICHIARAZIONI di cui all'art.38 comma 1, lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. n. 163/06, DI CIASCUNO DEGLI ALTRI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI SOGGETTI EVENTUALMENTE CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. Le presenti dichiarazioni devono essere conformi al modulo allegato al modello di domanda; Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal

socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di cui ai suddetti punti, deve essere resa da entrambi. Le presenti dichiarazioni devono essere rese anche dai Procuratori.

La dichiarazione di cui all'art. 38 lett. c) deve essere resa anche dai citati soggetti se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ove detti soggetti cessati siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può rendere la suddetta dichiarazione affermando "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o la società fusasi e che sono cessati dalla relativa carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità, *oppure* dichiarazione sostitutiva dell'attestato S.O.A. ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, riportante tutte le indicazioni contenute nel certificato di attestazione rilasciato dalla SOA, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La durata pari a cinque anni delle attestazioni SOA, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito. L'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale prima della scadenza del triennio. Pertanto **le imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA dovranno dichiarare, nell'apposito spazio del modulo-istanza dichiarazione unica predisposto dalla stazione appaltante, che per tale attestazione hanno presentato richiesta di verifica triennale alla SOA stessa nei termini di legge e dovranno allegare alla documentazione da inserire nella "BUSTA A -**

DOCUMENTAZIONE”, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/06, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

OPPURE IN ALTERNATIVA:

DICHIARAZIONE (resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) DELL'IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI (a quelli prevalenti) ESEGUITI DIRETTAMENTE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (avvenuta il 15/04/2016), DEL COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DELL'ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA, NELLE MISURE E ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 1, DEL D.P.R. 207/2010.

Si precisa che ai fini della presente dichiarazione l'utilizzo del modulo predisposto dalla stazione appaltante e allegato agli atti di gara non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che vengano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo stesso.

5. MODELLO GAP (utilizzare il modello allegato al Bando), debitamente compilato e sottoscritto:

- a) in caso di concorrente singolo, da parte del titolare/legale rappresentante;**
- b) in caso di consorzi costituiti tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e in caso di consorzi stabili, da parte dei legali rappresentanti del consorzio e della ditta consorziata esecutrice;**
- c) in caso di consorzio ordinario o RTI costituiti o costituendi, di GEIE, di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o nel caso di reti sprovviste di organo comune, da parte dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio, del RTI del GEIE o della rete;**
- d) in caso di avvalimento, da parte del titolare/legale rappresentante sia del concorrente, sia dell'impresa ausiliaria;**
- e) in caso di rete dotata di soggettività giuridica, da parte dei legali rappresentanti dell'organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste aderenti al**

contratto di rete ovvero dai legali rappresentanti dell'organo comune e dai legali rappresentanti delle ditte retiste esecutrici indicate dall'organo comune in sede di offerta;

f) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, da parte di legali rappresentanti dell'organo comune e dei legali rappresentanti delle ditte retiste esecutrici

6. PATTO DI INTEGRITA' ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

7. "PASSOE" RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il "PASSOE" rappresenta lo strumento per consentire alla Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della Deliberazione attuativa dell'Avcp n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

N.B.

- si specifica che qualora l'Avcp non renda disponibile per tempo il "PASSOE" la Ditta partecipante dovrà inserire nella busta "A – Documentazione" autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e produrre successivamente, a semplice richiesta di questo Ente, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

- Al fine di agevolare le operazioni di gara i concorrenti, oltre a inserire il “PASSOE” nella busta contenente la documentazione amministrativa, avranno cura di esplicitare il “PASSOE” anche all’esterno del plico.

In caso di malfunzionamento del sistema che determini l’eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente.

8. (solo nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo) allegare l’ulteriore documentazione di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come di seguito indicata:

- a)** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b)** dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
- c)** dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - c1)** attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
 - c2)** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;

- c3)** attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- d)** originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 comma 1-ter e dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. N. 163/2006, la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi o delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Per quanto attiene alla disciplina del soccorso istruttorio in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis e all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, si fa riferimento alla Determinazione dell'ANAC n. 1 del 08/01/2015, fatta salva la mancanza assoluta della domanda di partecipazione che non è sanabile.

NORME DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI E LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 D.L.g.s.163/06. Alle condizioni previste dall'art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 lett. d) (*Raggruppamenti temporanei d'impresa – R.T.I.*) ed e) (*consorzi ordinari*) anche se non ancora costituiti.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) del codice (*RTI*), i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del codice (*consorzi ordinari*), ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f) del codice (*GEIE*), di tipo **verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, come sostituito dall'art. 12 comma 9 dalla Legge 80/2014) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice (*RTI*), i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice (consorzi ordinari) ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f) del codice (*GEIE*), di tipo **orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40 per cento** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10 per cento**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all'art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi. Per i consorzi di cui alle lettere b) (*consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985*) e c) (*consorzi stabili*) dell'art.34, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di qualificazione dovranno essere prodotte dal consorzio stesso. I consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 36 comma 5 e dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 dovranno presentare comunque le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 è vietata la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 e dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile, o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e dei consorziati indicati come quelli per i quali il

consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del Codice penale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

L'inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Le imprese partecipanti alla presente procedura in **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 3, comma 4 - ter , del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni dalla L. 33/2009, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione dell'Avcp n. 3 del 23/04/2013, sono soggette ai seguenti adempimenti:

- sono tenute a **dichiarare**, il possesso da parte di ciascuna dei **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006** con il modulo – istanza dichiarazione unica predisposto dalla stazione appaltante o rendendo le dichiarazioni in esso contenute;

- sono tenute ad **allegare** all'altra documentazione amministrativa di ammissione da inserire nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE" prevista per i concorrenti, altresì, **copia autentica del contratto di rete**;

- devono, **ai fini dei requisiti speciali di partecipazione, strutturarsi secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali** in conformità alle disposizioni dell'articolo 37.

a) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o nel caso di reti sprovviste di organo comune**, le imprese partecipanti in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, dovranno partecipare nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale degli adempimenti previsti dall'art. 37 D.Lgs 163/06. Pertanto nel caso di raggruppamento costituito la domanda di partecipazione e l'offerta devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e dovrà essere allegato tra la documentazione amministrativa di gara il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Nel caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese retiste partecipanti all'appalto e dovranno altresì

produrre la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria ai fini della stipula del contratto in nome e per conto delle mandanti aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara. Il mandato potrà avere, alternativamente, la forma di scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori aderenti al contratto di rete, (purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005), oppure la forma di scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forma diverse da quelle su citate;

b) nel caso in cui la **rete** sia **dotata di soggettività giuridica** ed all'organo comune sia stato conferito espressamente dal contratto di rete anche il potere di presentare offerte per le procedure di gara e lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria partecipando in tale veste, l'offerta potrà essere presentata direttamente dall'organo comune che dovrà dichiarare e comprovare il possesso di tali requisiti. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta: l'organo comune potrà indicare, in sede di offerta, infatti, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipante alla presente procedura. L'organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell'aggregazione di imprese retiste. In tale ipotesi la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) nel caso in cui la **rete** sia **dotata di organo comune con potere di rappresentanza**, ma sia **priva di soggettività giuridica** ed all'organo comune sia stato conferito espressamente dal contratto di rete (redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/05) anche il potere di presentare offerte per le procedure di gara in qualità di mandataria e lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria partecipando l'organo comune in tale veste, perché l'offerta possa essere presentata direttamente dall'organo comune la domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; ove il contratto di rete sia stato firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/05 (mera firma digitale non autenticata) il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e pertanto, ricorrendo per il resto le condizioni suindicate, dovrà essere conferito all'organo comune un nuovo mandato nella

forma della scrittura privata autenticata. L'organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell'aggregazione di imprese retiste.

In caso di rete dotata di soggettività giuridica la cauzione sarà intestata alla rete stessa; ove la rete non sia dotata di soggettività giuridica la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla procedura.

Le imprese aderenti al contratto di rete partecipanti in aggregazione alla presente procedura, indipendentemente dalla tipologia dell'aggregazione stessa, ai sensi dell'art. 37 co. 7 D.Lgs 163/06, non possono partecipare alla presente procedura, pena l'esclusione, in forma individuale o in forma di altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

AVVALIMENTO

L'operatore economico (di seguito "soggetto avvalente") che intenda soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto (di seguito "impresa ausiliaria") dovrà produrre oltre a tutti gli altri documenti e alle dichiarazioni indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel modulo-istanza, e oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, i seguenti documenti, da inserire nella Busta A - documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta da parte del **soggetto avvalente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte del **soggetto avvalente** circa il possesso da parte del medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta da parte **dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta da parte **dell'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- una dichiarazione sottoscritta da parte **dell'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio, come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
- il **contratto**, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente – soggetto avvalente – può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo).

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente sezione in materia di avvalimento si fa integrale rinvio all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 88 del D.P.R. 207/2010.

LE IMPRESE CHE INTENDANO AVVALERSI DEL SUBAPPALTO O DEL COTTIMO

dovranno fare apposita dichiarazione (possono utilizzare l'allegato modulo di dichiarazione unica) ex art. 118 D.L.g.s.163/06. La presente dichiarazione è indispensabile per l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno i RTI o i Consorzi.

PER I SUBAPPALTI verrà applicato quanto disposto dell'art. 118 del D.Lgs n. 163 del 2006. Relativamente ai pagamenti, si precisa che essi non saranno corrisposti direttamente al subappaltatore o cottimista, ma all'aggiudicatario, che sarà tenuto ad adempiere a quanto disposto nel succitato articolo.

Tutte le suindicate dichiarazioni saranno successivamente verificabili da parte di questo Ente, che provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti.

Nella "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuto, a pena di esclusione il seguente documento: **OFFERTA ECONOMICA** in bollo, espressa mediante **ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara** ai sensi degli artt. 82 comma 2 lett. b) del

D.Lgs 163/2006 e 118 DPR 207/2010 e sottoscritta con firma per esteso ed in modo leggibile dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo procuratore senza correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa che l'utilizzo del modulo offerta economica predisposto dalla stazione appaltante e allegato al Bando non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che vengano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni in esso richieste

In sede di offerta, nel modulo offerta economica, il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 82, comma 3 – bis del D.Lgs. 163/2006, che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello nonché di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale indicandone il relativo importo.

Nel caso in cui l'offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE o da CONSORZI DI CONCORRENTI la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, da indicare nella stessa offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

L'offerta di cui sopra dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione**, in apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta medesima in modo che ne sia garantita la non manomissibilità; nel caso di costituendi raggruppamenti o consorzi detta busta dovrà essere controfirmata dagli stessi soggetti che hanno assunto impegno in tal senso e che hanno espresso l'offerta medesima. Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo della ditta, o delle ditte concorrenti e la dicitura " BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"; in detta busta non devono essere inseriti altri documenti.

N.B. ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72 l'eventuale mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non potrà costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione ai sensi del decreto citato.

RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:

- L'aggiudicatario si impegna ad accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e l'indirizzo dell'impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
- In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le imprese che hanno formulato pari offerta;
- Le **dichiarazioni mendaci** che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria;
- Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi in nessun caso terrà luogo del contratto, che sarà stipulato successivamente;
- L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore;
- A norma dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 L. 221/2012, Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;

- Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore, quelli riguardanti gli obblighi di applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro nei confronti dei lavoratori ed il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi della normativa vigente.
- **Eventuali rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente - Comune di Carbonia - www.comune.carbonia.ci.it - Sezione Bandi di Gara/Lavori. E' onere delle imprese concorrenti verificare la presenza sul sito di eventuali comunicazioni e avvisi.**

ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE

L'aggiudicatario dovrà stipulare:

- **Polizza CAR.** Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori. Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. N. 123 del 12.3.2004 e dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”:

- per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo del contratto;
- per la Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

- per la Partita 3 – Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 20.000,00 (ventimila);

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere” il massimale assicurato non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

- **Fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale** ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 98/2013, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 ter della Legge 09.08.2013 n. 98, come prorogato dal D.L. 192 del 31/12/2014 (decreto milleproroghe) convertito in Legge n. 11 del 27/02/2015 e dal D.L. n. 210 del 30/12/2015 (decreto mille proroghe), è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12/03/04 n. 123.

RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno essere inoltrate, **entro e non oltre il 16/05/2016** alla c.a. del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al seguente indirizzo mail: Rorru@comune.carbonia.ca.it o al n. di fax 0781/64039 esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti. Procedura aperta lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero di Carbonia - annualità 2016. – CUP G87H16000120004. CIG 6662892869”. Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.

Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione sul profilo del committente Comune di Carbonia **www.comune.carbonia.ci.it/** Sezione Bandi di Gara/Lavori, entro il termine massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile.

Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara al fine di verificare l'eventuale presenza di chiarimenti e comunicazioni.

COMUNICAZIONI EX ART. 79 D. LGS. 163/06

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione **via fax o via PEC (posta elettronica certificata)**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare**, nell'istanza di partecipazione il numero di fax e/o indirizzo pec al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.13, presso l'Ufficio URP/Protocollo, Piazza Roma, 1 - 09013 Carbonia. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006.

Il Bando ed il Disciplinare di Gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi elaborati progettuali complementari potranno essere presi in visione presso questo Ente – Ufficio Appalti (bando, disciplinare, capitolato) Ufficio LL.PP. (elaborati progettuali) – Piazza Roma, n° 1, nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Il Responsabile del procedimento, è il **Geom. Roberta Orrù**

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: **(sulla gara)** 0781/694244 – 0781/694274 - fax 0781/64039); **(sui lavori)** 0781/694287.

Carbonia, lì 15/04/2016

Il Dirigente del Servizio IV
F.to Dott. Livio Sanna